



Comune di Gioi
Provincia di Salerno

AREA AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 12 del 23/05/2018

OGGETTO: CONCESSIONE A DIPENDENTE COMUNALE DI CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5 DEL D. LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. PER ASSISTENZA A SOGGETTO AFFETTO DA GRAVE DISABILITÀ

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- l'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, recependo le disposizioni di cui all'art. 80, comma 2, della legge n. 388/2000 e le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000, prevedeva che i beneficiari del congedo retribuito fossero i genitori ovvero i fratelli e le sorelle della persona con disabilità grave in caso di scomparsa di entrambi i genitori medesimi;
- successivamente, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 133/2005, n. 158/2007 e n. 19/2009, il novero dei soggetti che possono fruire del congedo indennizzato è stato ampliato, estendendo il beneficio ai fratelli e alle sorelle conviventi, anche nel caso in cui i genitori del disabile siano ancora in vita ma totalmente inabili, al coniuge convivente e ai figli conviventi;
- il decreto legislativo n. 119/2011, in attuazione dell'art. 23, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.183, ha apportato importanti modifiche alla disciplina del congedo in argomento, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti legittimati a fruirne nonché per quanto concerne le modalità di accesso all'agevolazione;
- variando le condizioni di priorità rispetto alla previgente disciplina, i soggetti aventi diritto a fruire del congedo straordinario retribuito per assistere un familiare in situazione di disabilità grave sono: - il coniuge convivente;
- i genitori, anche adottivi o affidatari del disabile, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
- i figli conviventi con i genitori disabili, qualora il coniuge convivente, il padre e la madre, anche adottivi, del disabile siano deceduti, mancanti ovvero affetti da patologie invalidanti;
- i fratelli o le sorelle conviventi con il disabile, qualora il coniuge convivente, i genitori ovvero i figli della persona da assistere siano deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti;

Considerato che i presupposti per poter fruire del congedo straordinario retribuito previsto dalla norma in premessa indicata, analoghi a quelli richiesti per la fruizione dei permessi ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono i seguenti:

- il riconoscimento della condizione di disabilità grave del soggetto da assistere da parte della competente Commissione **medica Asl**, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 104/1992, integrata dal medico Inps, ai sensi dell'art.20, comma 1 del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n.102;

- il soggetto da assistere non deve essere ricoverato a tempo pieno, intendendosi con ciò il ricovero per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria e continuativa.

Considerato che i periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo che può essere richiesto da ogni lavoratore ai sensi dell'art.4, comma 2, della L. n.53/2000 per gravi e documentati motivi familiari e che durante tale periodo di assenza dal lavoro spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, sempreché la stessa sia inferiore o pari al limite massimo di erogabilità annuale;

Vista l'istanza del 23 maggio 2018 presentata dal dipendente (omissis) acclarata al prot. gen. dell'Ente al n_826 in data 23/05/2018 con la quale (omissis) chiede di poter fruire del congedo straordinario retribuito di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001 in qualità di figlia di persona disabile in situazione di gravità, dichiarando sotto la propria responsabilità:

- che presta assistenza nei confronti di (omissis), che è in situazione di disabilità grave come da allegato verbale della commissione medica;
- che il familiare a cui presta assistenza è convivente con essa;
- che il familiare assistito ha il seguente grado di parentela: padre e che essa istante è l'unico familiare che presta assistenza;
- che nessuno dei seguenti familiari (omissis) assiste il familiare in modo continuativo (si allega dichiarazione);

Dato atto che nell'istanza sopra richiamata (omissis) chiede di poter fruire del congedo straordinario retribuito per l'assistenza del padre portatore di handicap grave nel seguente periodo: **dal 14 maggio al 14 novembre 2018;**

Visto il verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap del centro medico-legale dell'INPS di Salerno del 16.03.2018, con il quale (omissis) viene riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n.104/1992;

Viste le circolari dell'INPDAP n.22 del 28 dicembre 2011 e dell'INPS n.28 del 28 febbraio 2012;

Accertata la sussistenza dei requisiti per la fruizione del congedo straordinario retribuito richiesto dal dipendente (omissis), per i periodi sopra indicati;

Considerato che durante il periodo di congedo:

- l'ente datore di lavoro provvede a erogare al dipendente (omissis) l'indennità di cui all'art.4 del D.Lgs. n.119/2011 secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità;
- l'ente datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi obbligatori ai fini del trattamento pensionistico da quantificare sulla base dei trattamenti corrisposti;
- ai sensi del comma 5 quinquies del novellato articolo 42 succitato, non maturano le ferie, la tredicesima mensilità né i trattamenti di fine rapporto;

Ritenuto di poter accogliere la richiesta di congedo straordinario retribuito (omissis) per assistere il padre portatore di handicap in situazione di gravità **dalla data odierna al 23 novembre 2018;**

Richiamato l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche), in particolare il comma 2, che attribuisce ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Atteso che il dipendente è obbligato a comunicare tempestivamente eventuali variazioni ed in particolare:

- il ricovero a tempo pieno del soggetto assistito;
- il mancato riconoscimento, in sede di revisione del giudizio, della situazione di gravità della condizione di disabilità;
- le modifiche dei periodi di permesso richiesto, producendo una nuova domanda che annulla e sostituisce la precedente;
- l'eventuale decesso del soggetto assistito;

Visto Il Decreto Sindacale Prot. n. 812 del 05/04/2016 con il quale il sottoscritto viene nominato responsabile del Servizio Finanziario e Amministrativo;

Visti:

- il Decreto legislativo n. 267/2000;
- il D. Lgs. n.119/2011;
- il D. Lgs. 151/2001;
- la Legge 104/92;
- l'art. 109, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Di autorizzare il dipendente (omissis) ad usufruire, ricorrendo le condizioni di legge, del congedo straordinario retribuito di cui all'art.42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001 per l'assistenza del coniuge riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3, della L. n.104/1992, per il periodo dal 23/05/2018 al 23/11/2018;

Di dare atto che nei periodi di congedo straordinario di cui sopra l'ente datore di lavoro corrisponderà al dipendente interessato un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, sempreché la stessa sia inferiore o pari al limite massimo di erogabilità annuale, con esclusione, quindi, di qualsiasi compenso avente natura straordinaria o direttamente collegato all'effettiva prestazione lavorativa ovvero alla produttività e ai risultati;

Di dare atto inoltre che il congedo in argomento non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e dei trattamenti di fine rapporto, mentre durante detto periodo l'ente datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi obbligatori ai fini del trattamento pensionistico da quantificare sulla base dei trattamenti corrisposti;

Di dare atto infine che per la corresponsione dell'indennità e per il pagamento dei contributi previdenziali e dell'IRAP saranno utilizzate le risorse appositamente stanziare nel preventivo per il corrente esercizio;

Di disporre la notifica della presente all'interessato dipendente, il quale dovrà comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle notizie e delle situazioni dichiarate nella propria richiesta prot. 826 del 23/05/2018;

Di disporre, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento, è il Dott. Antonio Nicoletti che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0974/991026.

Parere regolarità tecnica

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sul presente atto viene espresso il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del servizio

Dott. Antonio Nicoletti

